



REGOLAMENTO PER IL DECORO URBANO

Art. 1 - NORME GENERALI

1.1 Oggetto delle norme

1. Le presenti norme definiscono e disciplinano la formazione, la conservazione, la variazione e la modificazione degli spazi pubblici ricadenti nell'ambito del territorio comunale con particolare riguardo agli aspetti estetico e architettonico e paesaggistico e di insediamento ambientale e sono da considerarsi integrativi delle N.T.A. del P.R.G..
2. Inoltre regolamentano e disciplinano le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, gazebo, dehors, edicole, pensiline e tettoie e simili e di ogni altro elemento di tipo prefabbricato e i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione.

1.2 Definizione di "suolo pubblico" e "spazio pubblico".

1. Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi, cortili, porticati, parchi, giardini, ecc.

Art. 2 - DISCIPLINA DEL VERDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

2.1 Aree verdi

1. Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.
2. Compatibilmente con l'estensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali mediante l'installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini porta rifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per i bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini porta rifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree, per ragioni igieniche, non sarà consentito accompagnare animali. Tale tipo di installazioni, come le nuove realizzazioni di aree a verde pubblico attrezzato, ricadenti all'interno dell'ambito del Centro Storico, sono soggette al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore con esclusione degli interventi previsti di ordinaria manutenzione sugli arredi esistenti.
3. Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'ufficio competente. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei di specie preferibilmente autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale. Tali interventi, sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore.

2.2 Aree scoperte pubbliche

1. Nelle aree pubbliche (piazze, strade, viali) è consentita la piantumazione di alberature preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale. Tale tipo di interventi



sono comunque soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore. In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, all'intorno del raggio di almeno 0,60 mt se circolare e di lato di almeno 1,00 mt se quadrata.

2. Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie.

3. Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di giardini storici.

Art. 3 - DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

3.1 Spazi pubblici o di uso pubblico

1. Le strade, le piazze, i percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando così il formarsi di ristagni.

2. In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.

3. E' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì obbligatoria la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o l'eventuale rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.

4. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.

5. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

Art. 4 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

4.1 Norme generali

1. Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo una larghezza minima di percorso di almeno mt. 1,20.

2. L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte dell'Ufficio competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

3. Il costo sostenuto dai gestori delle attività economiche per gli arredi ed abbellimenti apportati alle strutture di svolgimento delle attività stesse, rispondenti alle prescrizioni indicate nel presente regolamento, potrà, a specifica richiesta debitamente documentata, dare diritto all'applicazione di apposita riduzione della T.O.S.A.P..



Le modalità di presentazione della richiesta, la documentazione da allegare e la misura di detta riduzione, sono disciplinate dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche del Comune di Arsoli e per l'applicazione della relativa tassa.

4.2 Attrezzature esterne di carattere precario, arredi di pertinenza di esercizi commerciali.

1. Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali (se autorizzati), collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione supportata da documentazione tecnica.

4.3 Strutture temporanee (palchi, gazebi, tensostrutture)

1. L'occupazione di piazze con strutture temporanee quali palchi, gazebo, dehors o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità veicolare o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

4.4 Arredi di bar ed esercizi di ristorazione

1. Nelle piazze e nelle zone pedonali e lungo i percorsi pedonali è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione. In questi luoghi è vietata l'occupazione di suolo con attrezzature espositive di negozi ed esercizi commerciali in genere. Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e per caratteristiche dei materiali. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

- i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno o in metallo anche plastificato. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);
- gli ombrelloni dovranno avere struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio), inscritta in un cerchio di diametro massimo di mt. 3,50. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli ombrelloni;
- l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, a delimitazione di arredi esterni (tavolini sedie, ombrelloni, ecc.) sempreché non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto, legno o ferro e dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in un decoroso e confacente stato di manutenzione.
- gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

4.5 Distributori di beni di consumo

1. E' consentita previo autorizzazione l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, dei distributori di prodotti farmaceutici, sigarette e di palette per cani. E' vietata l'installazione di sportelli bancomat o simili sulle facciate degli edifici vincolati e per quelli di valore storico architettonico e testimoniale.

Art. 5 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI



5.1 Norme generali

1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi. Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico, spazi privati prospicienti luoghi pubblici, sono:

- dehors;
- edicole, chioschi, pensiline e ogni altro elemento di tipo prefabbricato;
- distintivi urbani, come monumenti, decorazioni, pitture murali e mosaici che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
- impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
- panche e cestini porta rifiuti;
- volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
- impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari);
- antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare;
- apparecchi di climatizzazione;
- caldaie murali;
- verande, balconi, ballatoi, stenditoi.

3. Tutte le opere elencate nel presente paragrafo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

5.2 Dehors

1. DEFINIZIONE DI "DEHORS"

Si definisce "DEHORS", l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili, a carattere temporaneo, che costituisce e delimita uno spazio per il ristoro o altra attività commerciale e artigianale consentita ove è stata autorizzata la collocazione, attrezzato con pavimentazione, arredo (sedute, tavoli, fioriere ed altri elementi mobili di delimitazione perimetrali), impianto elettrico, e impianto di riscaldamento, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico) e su area privata.

I "DEHORS" sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- "DEHORS" di tipo A "chiuso"
- "DEHORS" di tipo B "parzialmente chiuso";
- "DEHORS" di tipo C "aperto".

2. "DEHORS" DI TIPO A "chiuso" (morfologia e struttura)

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per "DEHORS" di tipo A nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza estetico architettonica complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico e/o privato, garantendo ovunque l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

Più precisamente la morfologia del "DEHOR" deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. avere una struttura portante per l'intero contesto del Centro Storico composta da elementi in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato e in metallo verniciato di colore



grigio scuro, mentre per le restanti parti del territorio comunale composta da elementi in metallo verniciato di colore grigio scuro ferro micaceo e grigio chiaro lucido, e in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare. Sono ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;

- b. avere altezza minima a partire dal bordo inferiore di mt 2,20 e massima non superiore all'altezza del locale commerciale e comunque non superiore al limite di mt 3,20;
- c. avere forma geometrica semplice e regolare;
- d. le coperture devono essere con superfici rigide, avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto di riferimento ed inoltre è ammesso il rivestimento con lastre di rame naturale. Le coperture trasparenti sono obbligatorie in adiacenza di edifici di rilevante interesse storico artistico, onde assicurare il varco visivo in zone di particolare pregio ambientale. In questo caso sono ammessi anche in copertura sistemi frangisole retrattili costituiti da teli di colore bianco o nei toni del beige. Non sono ammesse coperture con onduline di tipologia industriali e affini;
- e. le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area in concessione;
- f. le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile con il contesto;
- g. chiusure laterali o frontali con superfici rigide e trasparenti;
- h. è possibile l'inserimento di paramenti di altezza massima mt 0,80 aventi minimo impatto visivo ed armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- i. non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- j. le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e a copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedute, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate per l'intero contesto del Centro Storico in doghe di legno impregnato di colore noce scuro e per le restanti parti del territorio comunale, con doghe di legno naturale a vista verniciato o impregnato evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, o in entrambi i contesti, con lastre in metallo e altri materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum;
- k. non sono ammessi a protezione dei "DEHORS", tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

3. "DEHORS" DI TIPO B "parzialmente chiuso" (morfologia e struttura)

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per "DEHORS" di tipo B nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico e/o privato. Più precisamente la morfologia del "DEHOR" deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. avere una struttura portante per l'intero contesto del Centro Storico composta da elementi in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato e in metallo verniciato di colore grigio scuro ferro micaceo, mentre per le restanti parti del territorio comunale composta da elementi in metallo verniciato di colore grigio scuro ferro micaceo e grigio chiaro lucido, e in legno



COMUNE DI ARSOLI (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Martiri Antifascisti, 3 - 00023 ARSOLI (Roma)

www.comunediarsoli.rm.it

naturale smaltato o decapato in tonalità chiare. Sono ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;

- b. avere altezza minima a partire dal bordo inferiore di mt 2,20 e massima non superiore all'altezza del locale commerciale e comunque non superiore al limite di mt 3,20;
- c. avere forma geometrica semplice e regolare;
- d. le coperture devono essere con superfici rigide o in materiale plastico opaco, autoestingente ed impermeabile, avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto di riferimento ed inoltre è ammesso il rivestimento con lastre di rame naturale. Le coperture trasparenti sono obbligatorie in adiacenza di edifici di rilevante interesse storico artistico, onde assicurare il varco visivo in zone di particolare pregio ambientale. In questo caso sono ammessi anche in copertura sistemi frangisole retrattili costituiti da teli di colore bianco o nei toni del beige. Non sono ammesse coperture con onduline di tipologia industriali e affini;
- e. le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area in concessione;
- f. chiusure laterali o frontali con superfici rigide e trasparenti o con ringhiere in metallo o in legno (altezza massima mt 1,00);
- g. sono ammesse chiusure laterali temporanee in materiale plastico avvolgibile o retraibile trasparente, da utilizzare esclusivamente in caso di avverse condizioni climatiche;
- h. non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- i. le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e a copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedute, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate per l'intero contesto del Centro Storico in doghe di legno impregnato di colore noce scuro e per le restanti parti del territorio comunale, con doghe di legno naturale a vista verniciato o impregnato evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, o in entrambi i contesti, con lastre in metallo e altri materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum;
- j. non sono ammessi a protezione dei "DEHORS", tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

4. "DEHORS" DI TIPO C "aperto" (morfologia struttura)

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per "DEHORS" di tipo C nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico. Più precisamente la morfologia del "DEHOR" deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. avere forma geometrica semplice e regolare;
- b. perimetro esterno delimitato per l'intero contesto del Centro Storico da grigliati in metallo verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo e in legno naturale impregnato di colore noce scuro o anche smaltato, mentre per le restanti parti del territorio comunale, delimitato da elementi in metallo verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo e grigio chiaro lucido, e in



- legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare, di altezza massima di mt 1,00 o paraventi di tipo fisso in materiale trasparente di altezza massima di mt 1,60. Sono ammessi in entrambi i contesti, colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;
- c. è consentito la copertura con l'impiego di ombrelloni di forma tonda quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie all'interno dell'area in concessione;
 - d. sulla copertura, non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per il logo identificativo del locale;
 - e. le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e a copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedute, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate per l'intero contesto del Centro Storico in doghe di legno impregnato di colore noce scuro e per le restanti parti del territorio comunale, con doghe di legno naturale a vista verniciato o impregnato evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, o in entrambi i contesti, con lastre in metallo e altri materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum.

5. DURATA E AUTORIZZAZIONI

Le strutture temporanee "DEHORS" sono sottoposte a permesso di costruire gratuito e temporaneo, fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento.

Il permesso di costruire può essere richiesto per un periodo massimo di anni 1, al termine del quale per il mantenimento delle strutture, dovrà essere presentata nuova richiesta di permesso di costruire. L'installazione in aree a verde pubblico dovrà avvenire garantendo l'opportuno inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico. Per le strutture autorizzate nel corso dell'anno, la scadenza del permesso viene fissata alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

1. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
2. Ragione sociale se trattasi di attività;
3. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione;
4. Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato ;
5. Nulla osta del Comando di Polizia Locale, quale presupposto e condizione necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire;
6. Nulla osta del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio.

A tal fine, la richiesta di permesso di costruire dovrà essere presentata in triplice copia da recapitarsi rispettivamente, all'Ufficio Tecnico (2 copie) e al Comando di Polizia Locale (1 copia) per il relativo parere di competenza.

Contestualmente, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Locale, la domanda di concessione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per il posizionamento del "DEHOR", che resterà condizionata al rilascio del permesso di costruire.

Il termine dei lavori, dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico con allegata la seguente documentazione:

7. Certificazione di conformità degli impianti elettro-termici presenti all'interno della struttura;



8. Certificazione attestante la realizzazione della struttura con materiali di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992 in riferimento ai materiali legnosi;
9. Certificazione attestante la conformità e il corretto montaggio delle strutture e dei carichi sospesi presenti all'interno del "DEHOR", sulla base delle normative vigenti in materia.

Le richieste di nuovo permesso di costruire e di nuova concessione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico (rinnovo), dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo autorizzativo preesistente. Qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte), per l'ottenimento di un nuovo permesso non è necessario presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allo scadere del permesso, l'area deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti l'intervento.

6. CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

Fioriere ed elementi di delimitazione

Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati in metallo, terracotta e ad esclusione del Centro Storico anche da materiali plastici innovativi, di dimensioni contenute e altezza massima di ml 1,20, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, ed essere sempre tenute a regola d'arte adornate con piante ed essenze floreali prive di spine. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.

Arredi

Sedie e tavolini devono essere di forma e decorazione semplice e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro, ghisa o alluminio), verniciati preferibilmente nei colori grigio antracite, verde scuro, marrone/testa di moro, bordeaux; sono ammessi rivestimenti in midollino sintetico se in sintonia con i colori stabiliti. Per l'intero contesto del Centro Storico, gli arredi in legno sono ammessi se impregnati di colore noce scuro o smaltati con le colorazioni valide per i materiali metallici, mentre per le restanti parti del territorio comunale, possono essere autorizzati e ammessi se di colore naturale smaltato o decapato in tonalità chiare. I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei. Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse solo previo parere favorevole dell'Ufficio preposto che ne verificherà la correttezza del disegno e l'inserimento nel contesto. Non sono consentiti elementi ed arredi di tipo seriale con scritte pubblicitarie per l'intero contesto del Centro Storico mentre gli stessi possono essere autorizzati e consentiti per le restanti parti del territorio comunale.

Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione) e illuminazione

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. I cestini portarifiuti ed ogni altro elemento di arredo, di pertinenza o di delimitazione del dehors potranno essere impiegati esclusivamente nel rispetto delle medesime condizioni di cui al presente punto, relativamente a tipologie, materiali, colori, ecc. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari. Non sono consentite luci colorate e sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Gli eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica dovranno avere dimensioni e potenza contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e non portare disturbo alla popolazione.

7. NORME GENERALI (posizionamento, dimensionamento e modalità d'installazione ed impianti)

a) posizionamento –

1. Il posizionamento delle strutture temporanee per "DEHORS" deve essere fronte stante l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente e ad una distanza non superiore a mt 3,00. Non è consentito installare "DEHORS" o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso



dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. E' al contrario consentito installare "DEHORS" non adiacenti all'esercizio commerciale e ricadenti su spazio pubblico, anche se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio è necessario l'attraversamento di strade, qualora questa sia pedonale o in zona a traffico limitato. In questi casi sono ammessi esclusivamente occupazioni di suolo pubblico temporaneo con tavoli, sedie, ombrelloni, che dovranno essere rimossi allo scadere dell'orario consentito. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi destinati al transito non devono essere inferiori a mt 3,25.

2. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito un passaggio pedonale non inferiore a mt 2,00 e, comunque, pari alla larghezza del marciapiede se inferiore a mt 2,00, ove un marciapiede sia interposto tra il "DEHOR" e il locale del pubblico esercizio.
3. Detti marciapiedi e spazi riservati al transito pedonale (sia che si tratti di marciapiede che di semplice corsia) dovranno essere lasciati sempre liberi e sgomberi da cose, beni, oggetti e/o strutture in genere, e gli accessi alle aree relative non dovranno essere limitati o impediti da porte, cancelli e/o ostacoli di alcun tipo, salvo che questi siano dotati di apertura automatica con fotocellula che percepisca la presenza di persone.
4. In caso di dislivello tra il piano di calpestio stradale e la struttura del "DEHOR", dovranno essere collocati all'inizio ed alla fine del relativo percorso pedonale idonee pedane e/o scivoli atti a consentire il transito di carrozzine ed il passaggio ai soggetti diversamente abili.
5. Il marciapiede, se interposto tra il locale del pubblico esercizio ed il "DEHOR", potrà essere utilizzato a servizio della struttura ("DEHOR") unicamente nei periodi di interruzione della viabilità alla circolazione veicolare per istituzione di isola pedonale, oppure, se ricadente in zona a traffico limitato. L'utilizzazione del marciapiede a tal fine potrà avvenire previo rilascio di apposita concessione di autorizzazione alla occupazione nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.
6. Gli spazi esterni alla struttura di "DEHORS", ricadenti su spazio pubblico, non potranno essere occupati da beni, oggetti e/o strutture in genere, ad eccezione delle occupazioni temporanee con tavoli e sedie, subordinate alla preventiva autorizzazione dell'ente competente.
7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In prossimità dei semafori l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche mentre, in ogni caso, in prossimità di qualsiasi intersezione, l'occupazione deve rispettare le limitazioni previste dall'art. 18/2° comma del codice della strada.
8. Nelle ore di chiusura dell'attività, sedute e tavolini possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre tre giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in luogo privato.

b) Dimensionamento

Le strutture temporanee per "DEHORS" devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

Identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.);

profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non superiore ad 1/2 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio); qualora nella parte opposta della strada ovvero di fronte possa sussistere la possibilità di posizionare una struttura temporanea simile la profondità ammessa è ridotta pari a 1/3 della strada;

sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio;

superficie massima non superiore a quella dell'esercizio commerciale richiedente la concessione;

altezza massima delle pedane, ove ammesse, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;

parametri di bordo della copertura: altezza massima cm 30;

colori e materiali di bordo omogenei, coerenti con il contesto estetico architettonico e con l'edificio interessato;



L'installazione dei "DEHORS" di tipo A e B su aree private può avvenire anche in deroga agli indici urbanistici (di volume e di superficie coperta) in quanto trattasi di strutture provvisorie non computabili ai fini della volumetria ammissibile, a condizione che:

siano funzionali all'attività di pubblico esercizio;

vengano realizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

la superficie coperta del "DEHOR" non sia superiore a mq 70,00 e comunque non superi il limite massimo dell'area esterna;

siano realizzate nel fermo rispetto del contesto architettonico, paesaggistico e comunque dei parametri urbanistici esistenti.

Tali strutture provvisorie, non possono essere assoggettate a richieste di condono o sanatoria, sia a carattere legislativo nazionale che regionale.

c) Modalità di installazione ed impianti

I "DEHORS" devono essere completamente asportabili; in particolare la struttura deve essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali.

E' ammessa la realizzazione di strutture:

ancorate direttamente al suolo solo ove la pavimentazione non sia di tipo lapideo e con l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici a concessione terminata;

ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;

ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale.

In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

I materiali delle strutture devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera, e devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, pertanto in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà rimossa.

Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinente, dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

All'interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo e invernale.

Gli impianti elettrici del "DEHORS" devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute e sempre collocati a terra.

E' consentita la diffusione di musica nel rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale e secondo la zonizzazione acustica approvata dalla Giunta Comunale.

Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, gli esercizi dovranno produrre la documentazione prevista dalla Legge Regionale. E' esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco.

8. MANUTENZIONE

Le strutture devono essere mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica, provvede a



diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ed in caso di inadempienza revocare la concessione e ordina la rimozione della struttura addebitando le spese all'esercente. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione.

9. LAVORI NELL'AREA SU CUI SONO INSTALLATI I "DEHORS"

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di "DEHORS", si debbono effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, opere necessarie al condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il titolare della concessione deve rimuovere, a propria cura e spese e senza richiedere alcun tipo di indennizzo, gli elementi e le strutture che compongono il "DEHOR". In tal caso l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di ente/soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, la necessità di avere libero il suolo almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Sono fatti salvi i casi di emergenza e urgenza per i quali la disponibilità di avere il suolo libero da "DEHORS" deve essere immediata.

Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dalla Pubblica Amministrazione, l'area data in concessione per il "DEHOR", non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone di occupazione, senza corresponsione d'interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

10. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAI "DEHORS"

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, alle alberature e al patrimonio verde, alle reti pubbliche o a proprietà private, dagli elementi e strutture che compongono i "DEHORS", deve essere risarcito dal titolare delle autorizzazioni comunali, fermo restando la rimessa in pristino dello stato quo ante, secondo le prescrizioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti.

11. ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla revoca o alla sospensione del permesso e della concessione del suolo pubblico, con preavviso di almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, qualora la presenza del "DEHOR" precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi; per lo svolgimento di manifestazioni od eventi autorizzati; quando gli elementi e le strutture componenti i "DEHORS" siano modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio delle autorizzazioni comunali; per uso improprio del "DEHOR" o effettuazione dell'occupazione di suolo in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti; quando le attività svolte nel "DEHOR" siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti; in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

Potrà, altresì, essere disposta, senza necessità di preavviso, la sospensione o la revoca del permesso e/o della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, con ordinanza sindacale ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, nei seguenti casi:

- a. In caso di inosservanza reiterata alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, che comporterà, oltre alle sanzioni amministrative previste al successivo art.12, la SOSPENSIONE del permesso e/o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per un periodo non superiore a giorni 5, con conseguente sospensione dell'utilizzo del "DEHOR";
- b. In caso di ulteriore reiterazione della inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, che determinerà, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art.12 ed alla segnalazione della violazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ai sensi dell'art.650 cod. pen., la REVOCA del permesso e/o della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e la sanzione accessoria della chiusura totale del pubblico esercizio per un periodo non superiore a 7 giorni.



In tali casi l'Amministrazione Comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo come precedente l'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

L'annullamento della concessione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.

5.3 Edicole, chioschi, pensiline, bacheche (strutture fisse)

1. Premessa.

L'installazione di edicole, chioschi, pensiline e bacheche è subordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Gli interventi volti ad insediare edicole e chioschi sono inoltre soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione del suolo, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Uffici.

2. Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per *chiosco* si intende quel manufatto isolato, di contenute dimensioni, in genere prefabbricato, strutturalmente duraturo, destinato alla vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale; la superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura.

3. L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture e delle attrezzature esistenti, garantendo l'opportuno inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

4. Sono individuate due categorie di chioschi in base alla funzione:

- a) *Chioschi per servizi di interesse collettivo*: informazione, biglietteria, telefoni, servizi igienici, erogazione di acqua potabile, promozione turistica;
- b) *Chioschi a carattere commerciale privato* per i quali sono consentite le seguenti categorie merceologiche:

Somministrazione di alimenti e bevande (per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie, si richiamano integralmente le disposizioni della normativa igienico-sanitaria vigente); prodotti alimentari confezionati.

Souvenir e prodotti tipici locali confezionati

Fiori; frutta e verdura;

Rivendite di giornali, libri, riviste e quotidiani.

Bigiotteria, articoli di arredo, articoli sportivi e per il tempo libero, materiale audiovisivo; oggettistica in genere.

Inoltre sono individuate due categorie di chioschi in base alla durata della Concessione/Autorizzazione:

Impianti a carattere pluriennale

Impianti a carattere stagionale

5- Il comune può concedere a soggetti privati o pubblici, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:

- a. l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi con Autorizzazione temporanea (stagionale) o Concessione pluriennale salvo revoca per pubblico interesse;
- b. la locazione di chioschi di proprietà comunale.



6. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi o la locazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
- a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune.
 - b. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
 - c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
 - d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
 - f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
 - g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti di cui alle lettere *b*, *c*, *e*, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale.

7. I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di altre persone, insieme al gestore o all'addetto. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

8. Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati, nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, di uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d'Igiene. In ogni caso la superficie massima di occupazione con chiosco non potrà superare i 25 mq. Le edicole di giornali non potranno superare i 15 mq. di superficie di vendita.

9. Il disegno e la tipologia delle edicole devono opportunamente inserirsi nel contesto urbano; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. In linea generale non è ammesso l'utilizzo di manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando ferro, ghisa, legno e finiture nei colori bruniti o canna di fucile.

10. I nuovi chioschi sono da realizzare a pianta quadrangolare, esagonale o ottagonale; a struttura coperta e delimitata da pareti. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.

Nel centro storico ed in aree segnalate i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq 6, escluso il servizio igienico per l'operatore che se installato la sua superficie non potrà superare la minima consentita dalla L.13/89.



Nel centro urbano, fatta salva la maggiore restrizione per il centro storico, i nuovi chioschi non possono avere superficie superiore a mq 15, compreso il servizio igienico per l'operatore.

Fuori dal centro urbano i nuovi chioschi devono essere realizzati secondo le tipologie di riferimento di quelli del centro urbano e, non possono avere superficie superiore a mq 20, compreso il servizio igienico per l'operatore.

Il servizio igienico può essere anche del tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (presenti entro m100 in linea d'aria); o nel caso si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati per i quali il gestore abbia un titolo di possesso o d'uso (presenti entro m100 in linea d'aria).

L'altezza minima utile interna deve essere non inferiore a m. 2,70, mentre l'altezza massima esterna, al colmo della copertura, non deve essere superiore a m. 4,00

E' consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a m. 1,00 sul fronte principale e a m.0,80 sugli altri fronti, con altezza libera dai marciapiedi non inferiore a m.2,40.

La struttura del singolo manufatto è da eseguire in carpenteria metallica (ghisa, alluminio o acciaio) o in legno, facilmente smontabile e amovibile.

Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici esistenti.

La struttura del manufatto per il chiosco destinato a somministrazione dovrà essere eseguita in legno lamellare, le travi della copertura anch'esse saranno in legno, il tetto a falde avrà sovrapposto l'eventuale manto di copertura in coppi di laterizio o adeguata al contesto in tegola canadese; la tamponatura potrà essere eseguita con pannelli in legno anche misti in legno e vetro di sicurezza, plexiglass o similari.

Si dovrà garantire la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della pubblica quiete in ottemperanza alla legislazione vigente.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.

Gli arredi all'interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Tutti i materiali adoperati dovranno ottemperare la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche compresa la dotazione di spazi fruibili da persone in situazione di handicap .

In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

È vietato interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica stradale. E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna a garanzia del traffico sia pedonale che carrabile.

11. Le edicole, i chioschi e le pensiline realizzati anteriormente al 1940 sono da intendersi vincolati alla conservazione ed al restauro.

12- La durata della Concessione in uso delle aree da adibire a chioschi sarà massimo di anni 10(dieci), con possibilità di rinnovo. La Concessione o la Locazione non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Amministrazione Comunale ad autorizzare il subentro sempre nel rispetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.3.6.

In caso di decesso del Concessionario, è facoltà del Comune di rilasciare una nuova Concessione al coniuge superstite o ad un figlio al fine di assicurare il sostentamento della famiglia ove questi possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività: in tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previo stipula di nuova convenzione.

13.- La tariffa annua di occupazione suolo verrà versata dal Concessionario nei termini previsti dalla Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche ed andrà versata ogni anno anticipatamente, pena la decadenza della Concessione; ad integrazione del suddetto corrispettivo vi saranno gli obblighi stipulati nella Convenzione. Il Concessionario è tenuto inoltre al pagamento della TARSU/TARI. Il canone di locazione dei chioschi di proprietà comunale sarà reso noto nel relativo bando.



14-Il richiedente dopo l'aggiudicazione concorsuale avrà 6(sei) mesi di tempo per dotarsi di licenze amministrative per esercitare l'attività, quindi potrà ottenere la Concessione di area pubblica stipulando la Convenzione e munirsi di Permesso di Costruire e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente. Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e necessarie vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione, altrimenti si scorrerà la graduatoria.

15. L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza di questo. A Fine Lavori il Direttore Dei lavori, e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera: la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti alla Regola D'Arte. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

16. Il Comune potrà revocare l'Autorizzazione o la Concessione, o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella Convenzione con il solo onere di notificare al Concessionario il recesso o la revoca con i motivi giustificativi. Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla Concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima senza pretesa di restituzione del canone anticipato e senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

17. Alla scadenza della Concessione, salvo diverso intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni ripristinando la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

18. Il Comune ha pieno e incondizionato diritto di concedere, in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico con un provvedimento che potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse, anche a titolo gratuito nel caso che il richiedente sia una ONLUS.

19. Fatto salvi i casi previsti dalla normativa vigente in ordine alla revoca della Concessione, la stessa avviene:

- a. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- b. per mancato pagamento del canone concessorio, morosità perdurante oltre i tre mesi
- c. per inosservanza degli obblighi previsti nella Convenzione o nel presente Regolamento;
- d. quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- e. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- f. per grave danneggiamento al manufatto dovuto al Concessionario per causa non fortuita.
- g. per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 5.

Nei casi di cui ai punti *d, e, f*, l'A.C. è tenuta a contestare l'addebito prima di procedere alla revoca.

5.4 Distintivi urbani come monumenti, decorazioni, pitture murali e mosaici, fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro conservativo di interesse storico, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.
2. La nuova costruzione di monumenti, statue, busti, lapidi, cippi, ecc. è prevista nei parchi e nelle aree a verde pubblico e negli spazi urbani pubblici. Il disegno deve opportunamente inserirsi nel



contesto urbano e non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale.

3. L'installazione di monumenti, ecc. è subordinata al rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruzione) previsto dalle norme, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

5.5 Impianti di illuminazione esterna pubblica

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, come previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico solo gli impianti con ottiche "cut-off" aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli stessi in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività. E' da preferire l'uso di lampade al sodio, ad alta e bassa pressione. Considerato il principio di valutare l'interesse pubblico generato dal risparmio energetico è privilegiato e favorito l'uso di corpi illuminanti con tecnologia a LED.

3. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazze, cantieri, giardini, monumenti, e aree di ogni tipo dovranno avere un'inclinazione tale da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché idonei schermi atti ad evitare qualsiasi dispersione verso l'alto. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria. Nell'illuminazione di monumenti di importanza storica e architettonica si può far ricorso a fasci di luce orientati dal basso verso l'alto purché tali fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della superficie stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

4. E' fatto divieto di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

5. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è soggetta al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo. Nella scelta di lampioni, pali, fari, ecc. dovranno essere evitati manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando preferibilmente ferro, ghisa, acciaio, legno e finiture nei colori bruniti o canna di fucile. Il disegno e la tipologia dei corpi illuminanti devono opportunamente inserirsi nel contesto urbano; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale.

6. Per interventi non conformi ai suddetti criteri, dipendenti da motivi tecnici o soluzioni di carattere estetico/architettonico, è ammessa la possibilità di chiedere specifico titolo abilitativo

7. Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali prevista per il settore impiantistico, e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui alla Normativa Regionale in vigore oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto del D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti". Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri regionali e del presente regolamento e la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.

5.6 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi e dissuasori.

1. I cassonetti, contenitori, portaimmondizie, sia collettivi che individuali, per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, anche se limitatamente al tempo necessario al prelievo, possono essere collocati su tutto l'ambito del Centro Storico, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati



adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml.0,90.

2. La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze e strade e il rispetto degli edifici di pregio storico architettonico.

Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche con la realizzazione di "isole ecologiche" interrate.

3. L'installazione di colonnine per parcometri dovrà sempre garantire la percorribilità pedonale dei marciapiedi mantenendo una larghezza minima di percorso di ml.1,20 o, solo per brevi tratti, di ml.0,90. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale in materia di beni culturali e ambientali e, in generale, al centro delle facciate.

4. E' consentita l'installazione di transenne parapetonali e dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono consentiti unicamente elementi in ghisa, ferro, acciaio inox e colonnine in materiale lapideo. Non è ammessa l'installazione di transenne e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari. L'installazione di questi manufatti e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.

5. L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto al rilascio abilitativo previsto dalle norme e regolata da apposita convenzione. Sarà consentito utilizzare strutture di supporto che potranno richiamare con inseriti, alcuni elementi decorativi in mosaico. I cartelli, dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici vincolati e tutelati ai sensi di legge. Non è ammessa l'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari.

5.7 Panche e cestini porta rifiuti con posacenere.

1. Panche e cestini porta rifiuti con posacenere possono essere collocati su tutto l'ambito del Centro Storico, nel rispetto dell'art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero fuori dalla carreggiata, dalle zone pedonali e dagli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da tenere conto della sicurezza stradale, della visibilità agli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza del traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

2. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale in materia di beni culturali e ambientali e, in generale, al centro delle facciate.

3. Nella scelta delle panche e cestini porta rifiuti dovranno essere utilizzati materiali quali ferro, ghisa, rame, acciaio, materiali lapidei e finiture nei colori bruniti o canna di fucile. Il disegno e la tipologia dei manufatti devono ben inserirsi nel contesto urbano e mantenere caratteristiche omogenee per tipologia e colore; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale.

5.8 Volumi tecnici.

1. Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico e il movimento dei pedoni.

2. Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o nicchie o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno ml.1,20 o, solo per brevi tratti, di ml.0,90. Se



incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate o occultati con portelle o griglie di ferro, rame, acciaio e finiture nei colori bruniti o canna di fucile, se coerenti con la composizione della facciata.

5.9 Impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).

1. Per quanto riguarda gli impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari) si introduce il principio che insieme agli aspetti di tutela si deve valutare anche l'interesse pubblico generato dal risparmio energetico e dalla conseguente riduzione dell'inquinamento.

2. Gli impianti ad energia solare sono ammessi su tutti gli edifici. Per gli edifici ai quali il piano riconosce valore storico architettonico e testimoniale, l'utilizzo di impianti ad energia solare sono soggetti ad approvazione di specifico progetto e al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

3. Nel Centro Storico e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, al fine di contemperare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici e, ferma restando la necessità dell'autorizzazione ambientale, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate debbano essere posizionati in parallelo con la falda di copertura ed essere realizzati con superfici scure, non riflettenti in modo che l'impatto visivo sia assimilabile ai lucernari; al fine di minimizzare l'impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del manto ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile; la superficie occupata dagli impianti non può superare il 20% della superficie della falda interessata; non è consentita l'installazione di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti.

4. E' consentito l'inserimento di impianti ad energia solare sulle coperture nei limiti del 20% della superficie di ciascuna falda se prospicienti gli spazi pubblici, ad esclusione di quelli fronteggianti il Corso San Bartolomeo, la Piazza Valeria e il Castello Massimo anche relativamente a lucernai e nel rispetto delle condizioni richiamate al precedente punto 3. Per tali interventi è richiesto il rilascio di permesso a costruire.

5. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale e non superiore al 10%, curandone comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dal piano stradale sottostante, evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

6. L'installazione ed il collocamento di pannelli solari o fotovoltaici su edifici vincolati è ammessa, entro i limiti sopra elencati, previo insindacabile nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.

7. Il collocamento di pannelli fotovoltaici, non in falda, all'interno di corti, cortili, giardini, aree verdi private è soggetto al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme. Le strutture di supporto dovranno essere realizzate in ferro, ghisa o legno. Tali manufatti non potranno sporgere oltre il limite superiore della recinzione, non dovranno essere visibili dalla pubblica via e saranno ammessi nei limiti del 20% - 25% di superficie della falda prospiciente l'area scoperta, comunque nel rispetto del principio dell'installazione del fotovoltaico finalizzato al risparmio energetico e non al lucro.

5.10 Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare.

1. Tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un'unica antenna di ricezione televisiva centralizzata, salvo che non venga dimostrata l'impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In caso di antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano. Nell'ambito del Centro Storico le antenne paraboliche, individuali o condominiali, dovranno essere installate sul tetto, non dovranno avere un diametro maggiore a mt.1,00., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previo rilascio di titolo abilitativo previsto dalle norme, è ammessa l'esposizione in facciata purché la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della facciata e il diametro non sia superiore a cm. 0,50.



2. E' fatto divieto di installare nell'ambito del centro storico impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

5.11 Apparecchi di climatizzazione.

1. E' vietato installare apparecchi di climatizzazione sui fronti dell'edificio e sulle falde delle coperture direttamente prospicienti gli spazi pubblici. L'installazione di apparecchi di climatizzazione sugli altri fronti degli edifici è consentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o griglie del colore della facciata.

5.12 Caldaie murali.

1. Nell'ambito del Centro Storico è vietata l'installazione di caldaie murali sui fronti degli edifici e sulle falde delle coperture direttamente prospicienti gli spazi pubblici ancorché schermate da pannellature e setti murari. L'installazione di apparecchi di climatizzazione sugli altri fronti degli edifici è consentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o griglie del colore della facciata.

5.13 Verande, balconi, ballatoi.

1. Si intende per veranda un balcone o un ballatoio o un terrazzo coperti, aperti o chiusi da vetrate. Si intende per balcone una struttura architettonica sporgente a sbalzo da una facciata circondata da un parapetto, alla quale si accede attraverso una o più porte e finestre.
2. Non è consentita la loro realizzazione sui fronti principali degli edifici prospettanti gli spazi pubblici.
3. La realizzazione di questi manufatti è subordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

5.14 Altri interventi di arredo.

1. Tutti gli altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non specificatamente disciplinati nei precedenti punti quali pensiline di fermata autobus, pensiline copri carrelli, monumenti, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, sono comunque soggetti ad approvazione di specifico progetto da parte dell'Area tecnica comunale, che per il rilascio della relativa autorizzazione si atterrà ai principi estetici e di decoro urbano affini e conformi ai criteri sopra esposti.

Art. 6 - INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

6.1 Norme generali.

1. L'esposizione di cartelli pubblicitari, striscioni stradali, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari in generale così come l'esposizione delle insegne di esercizio commerciale e delle targhe professionali è soggetta ad approvazione di specifico progetto da parte dell'Area tecnica comunale.

6.2 Insegne e vetrofanie.

2. Le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il "fornice" delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti, e solo nel caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio commerciale, istituto bancario, ecc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate, non luminose, di altezza max. di cm. 40, realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri. L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.



3. Non è consentita l'applicazione di insegne a cassonetto che occultino inferriate o ferri battuti poste nel lunotto sopra vani di porta, di finestra, di portoni o di vetrine. Sono ammesse insegne a bandiera non luminose che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, trattorie, bar e ristoranti, purché siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio, non siano in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni di cm. 50x50.

4. L'applicazione di scritte adesive della dimensione massima di 600 cmq. nel numero di una per vetrina non necessita di atto autorizzativo, fatto salvo il pagamento della tassa di affissione pubblicitaria. L'esposizione di insegne e di vetrofanie con dimensioni superiori a 600 cmq. è soggetta al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

6.3 Segnali turistici e di territorio.

1. E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

Art. 7 - TOPONOMASTICA E SEGNALETICA

7.1 Prescrizioni.

1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:

- targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.;
- mensole, ganci, condutture per la pubblica illuminazione, e per i servizi di trasporto pubblico;
- sostegni per i fili conduttori elettrici;

Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

2. I cartelli per segnalazioni stradali, le targhe relative ai pubblici servizi, i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, gli apparecchi semaforici dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno, per quanto possibile, interessare direttamente i prospetti delle costruzioni.

3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. Dovrà pertanto essere sollevata di almeno mt. 2,10. dal suolo pubblico.

4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso.

5. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.

6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente e previa autorizzazione, se dovuta, della Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.

Art. 8 - DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA NEL FRONTE DEGLI EDIFICI

8.1 Vetrine, serramenti, infissi.

1. Gli interventi di manutenzione e sostituzione di vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

2. Nel disegno di questi elementi si devono seguire i seguenti criteri formali:

- le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando il suolo pubblico; l'eventuale collocazione di faretti e lampioni a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata;



- per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni dovranno tendere alla conservazione (se storici) o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno, ferro, ottone brunito, acciaio) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizione locale, escludendo l'uso di infissi in plastica. Gli oscuri esterni dovranno essere a due ante e in legno verniciato con disegno e tipologia simile a quelli già presenti nell'ambito del Centro Storico; sulla stessa facciata non è consentito apporre scuri con colori differenti;
- nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati nell'assetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori;

3. Per motivi di carattere tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifico titolo autorizzativo previsto dalle norme per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate purché compatibili e accettabili dal punto di vista estetico e architettonico

4. L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri.

5. Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove vetrine in immobili vincolati in materia di beni culturali e ambientali dovranno acquisire insindacabile autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.

8.2 Tende parasole.

1. L'esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi privati e le tende aggettanti sullo spazio pubblico installate a vetrine è soggetta al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

2. Nel disegno di questi elementi si devono seguire i seguenti criteri formali:

- i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima, in altezza, dal marciapiede di cm. 210. L'aggetto massimo consentito dovrà mantenere un arretramento di almeno cm. 20 dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto al fornice della vetrina non deve superare i cm. 15;
- marchi e scritte dovranno essere stampati solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda;
- le tende non dovranno essere del tipo "a cappottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non lucido, con colorazione in tinta unita (panna, beige, nocciola, ecc.) che si armonizzi con il fronte dell'edificio;

3. Per motivi di carattere tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifico titolo autorizzativo previsto dalle norme per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate purché compatibili e accettabili dal punto di vista estetico e architettonico.

4. L'esecuzione dell'installazione è sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri.

5. Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti con conservazione dei caratteri originari (se conformi alle presenti norme) sono interventi di ordinaria manutenzione.

6. Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove tende parasole in immobili vincolati in materia di beni culturali e ambientali dovranno acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.



7. Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento comunale per le applicazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

8.3 Targhe professionali.

1. L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali è soggetta al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.

2. Nel disegno di questi elementi si devono seguire i seguenti criteri formali:

- le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di marmo/pietra o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere contenuta entro la dimensione del concio;
- le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:
A4 = 21,0x29,7 cm.
A5 = 14,8x21,0 cm.
- i materiali ammessi sono ottone, acciaio, rame, ghisa, bronzo, vetro o plexiglass trasparente, pietra, mosaico, legno, ceramica; in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm.2,5.

3. Per motivi di carattere tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifico titolo abilitativo per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate purché compatibili e accettabili dal punto di vista estetico e architettonico.

4. L'esecuzione dell'installazione è sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri.

5. Potranno essere installati casellari per pluralità di targhe (superiore al numero di tre), anche di dimensioni diverse da quelle unificate, e comunque non maggiori delle dimensioni del formato A3 (297x420 mm). Tutte le targhe inserite in casellario dovranno avere uguale dimensione e forma ed essere realizzate nello stesso materiale.

6. Casellari per targhe di attività commerciali ubicate in vie secondarie o laterali del Centro Storico potranno essere installate all'inizio della via, per un numero minimo di quattro e massimo di otto, dovranno essere realizzate in cristallo o plexiglass, ottone, bronzo, acciaio, rame, acciaio, ghisa; dovranno riportare la scritta o il logo dell'attività, e dovranno essere supportate da idonea struttura a steele. Le singole targhe non potranno superare le dimensioni di cm.10,0x29,7. Le ditte interessate dovranno presentare un progetto unitario, correlato dagli elaborati tecnici e fotografici della via interessata dall'intervento e dal nulla osta del proprietario.

7. Targhe di attività professionali sanitarie, su richiesta degli aventi titolo. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di cui sopra, dal nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale e dal visto dell'Ordine Professionale. Le targhe pubblicizzanti attività sanitarie dovranno riportare il numero e la data dell'Autorizzazione rilasciata dal competente Dirigente.

8. Gli interventi di esposizione di targhe e casellari in immobili vincolati in materia di beni culturali e ambientali dovranno acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.

Art. 9 – SOGGETTI

9.1 Soggetti.

1. Per tutti i casi previsti dal presente "Regolamento per l'arredo urbano e il decoro, sono legittimati a presentare domanda di titolo abilitativo, i seguenti soggetti:

- gli enti gestori di servizi pubblici, nella figura del Presidente o Dirigente incaricato;
- i legali rappresentanti di società, di associazioni ed enti;
- il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione di ogni altro avente titolo reale sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rappresentante legale del proprietario, il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura;



- il promittente acquirente in forza del contratto preliminare di vendita che contenga espressa autorizzazione di tutti i proprietari o aventi diritti reali a chiedere atto autorizzante l'intervento;
- il conduttore o l'affittuario nel caso in cui, in base al contratto, abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi, o nel caso di delega rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso;
- l'usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- l'amministratore del condominio, o il singolo condomino che abbia avuto delega da parte degli altri condomini o delibera approvata dell'assemblea condominiale, per quanto riguarda interventi alle parti comuni;
- il titolare o l'assegnatario del diritto di superficie;
- colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
- il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
- colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati o appartenenti al demanio, con l'assenso della proprietà concedente.

Art 10 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

10.1 Violazioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 22/09/1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

10.2 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81 e stabilita dal Responsabile dell'Area Tecnica con atto motivato.

2. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

3. La violazione delle norme e delle disposizioni del presente regolamento, ferma restando la eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 285/92, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificata nell'apposito Regolamento comunale, come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

10.3 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco o il funzionario incaricato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione suolo, sono confermate sino alla naturale scadenza dell'atto di autorizzazione o concessione, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.



COMUNE DI ARSOLI *(Città Metropolitana di Roma Capitale)*

Piazza Martiri Antifascisti, 3 - 00023 ARSOLI (Roma)

www.comunediarsoli.rm.it